REGOLAMENTO (CEE) N. 3642/87 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2169/86 che stabilisce le modalità d'applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1907/87 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso (5), in particolare l'articolo 6,

considerando che alla luce dell'esperienza acquisita, risulta che la particolare natura della fecola o dell'amido sottoposti a esterificazione o eterificazione (con cui è possibile ritrasformarli in una materia prima ammissibile al beneficio dell'aiuto) può dare adito ad operazioni speculative di trasformazione per poter beneficiare più d'una volta della restituzione concernente lo stesso quantitativo ; che per evitare tali operazioni speculative, è opportuno prevedere provvedimenti tali da garantire la trasformazione in prodotti per i quali non esiste la possibilità di ritrasformare la fecola o l'amido, sottoponendoli a esterificazione o eterificazione, in una materia prima, beneficiando in tal modo della restituzione ; che è pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2169/87 della Commissione (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 1806/87 (7) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2169/86 è modificato come segue :

1. All'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma :

« Tuttavia, se il prodotto indicato nel certificato rientra nella sottovoce 39.06 B I della tariffa doganale comune (NC 3505 10 50), la cauzione è pari a 105 % della restituzione alla produzione di cui è prevista la concessione per la trasformazione del prodotto di cui trattasi ».

2. All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 4 :

« 4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, la cauzione di cui al paragrafo 1, secondo comma sarà svincolata solo dopo che le competenti autorità abbiano ottenuto la prova che il prodotto di cui alla sottovoce 39.06 B I della tariffa doganale comune (NC 3505 10 50) è stato usato per la fabbricazione di prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato I ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 51.
(5) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.
(6) GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12.
(7) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 19.